

**DISCIPLINA PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO
DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2016 PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI II
FASCIA
E DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. La presente disciplina si applica a tutto il personale dirigente di II fascia in servizio presso l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed in posizione di comando;
2. La presente disciplina, una volta approvata, dispiega i suoi effetti a partire dall'anno 2016, e può essere modificata in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative;

Art. 02 – Risorse

1. A partire dall'anno 2016, il Fondo di amministrazione del personale dirigente di II fascia è alimentato da una quota annuale pari a € 171.261,51, così come definita con delibera del Consiglio direttivo n. 58 del 28 aprile 2015, determinata dalla retribuzione di posizione parte fissa e variabile definita dai CCNL e dai provvedimenti dell'Agenzia, nonché dalla quota di retribuzione di risultato pari al 20% dello stipendio tabellare e delle predette voci retributive dei dirigenti in servizio, nonché dalle ulteriori fonti di finanziamento previste dal CCNL comparto Ministeri, da disposizioni di legge e dal regolamento del personale. La consistenza finanziaria complessiva del Fondo per l'anno 2016 ammonta ad € 173.082,46, di cui € 1.820,95 per economie del fondo di anni precedenti.

Art. 3 – Ripartizione del Fondo Anno 2016

1. In considerazione del peso riconosciuto a ciascuna unità organizzativa dirigenziale, e sulla base degli obiettivi annuali preventivamente determinati e della positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo i criteri definiti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, la quota distribuibile per l'anno 2016 ammontano ad € 171.261,51 ed è destinata ai seguenti istituti:
 - ✓ Retribuzione di posizione parte fissa e variabile dirigenti II fascia (€ 121.062,50);
 - ✓ Retribuzione di risultato dirigenti di II fascia (€ 50.199,01);
2. Il Direttore, unico dirigente di I fascia, non è ricompreso nella dotazione organica dell'Agenzia, e pertanto il relativo trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è definito esclusivamente nell'ambito del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e del conferimento di incarico, nel rispetto delle misure previste dal CCNL.

Art. 4 – Somme non distribuite

1. Per i dirigenti di II fascia, destinatari della presente disciplina, si evidenzia che i compensi sono determinati in funzione del servizio prestato presso l'Agenzia nel corso dell'anno 2016 al netto dei seguenti periodi di assenza:
 - a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
 - b) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
 - c) periodo di assenza per malattia che decurta il trattamento accessorio come da disposizioni di legge;
2. Il risparmio derivante dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per le singole voci o dalle decurtazioni previste dalla normativa vigente in materia di trattamenti accessori sarà destinato al Fondo di Amministrazione per il personale dirigente di II fascia per l'anno 2017, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

Art. 5 – Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti è definita sulla base di quanto stabilito nel CCNL, Area I, e confluisce annualmente nel Fondo;
2. La retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti è definita sulla base di appositi provvedimenti del Consiglio e confluisce annualmente nel Fondo.

Art. 6 – Retribuzione di risultato

1. Per l'anno 2016 la quota di retribuzione di risultato da distribuire ai dirigenti di II fascia è pari a € **50.199,01**.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare dall'articolo 7, comma 1 che recita "*Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tal fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance*", le risorse sopra individuate sono destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione complessiva dell'Agenzia oltre che alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per il personale dirigente di II fascia dell'Agenzia e pertanto strettamente connesse al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia rilevati mediante il sistema di misurazione e valutazione della performance;
3. Il Direttore provvede annualmente alla misurazione ed alla valutazione del personale dirigente di II fascia attraverso la predisposizione di apposite "*Schede Individuali di Valutazione*" di cui al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione, che prevede un bilanciamento tra la performance organizzativa (30%), gli obiettivi individuali (40%) e valutazione delle competenze (30%);

Art. 7 – Criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato, oltre gli oneri a carico dell'Agenzia, è riferita al periodo di effettivo servizio prestato dal personale dirigente nel corso dell'anno 2016, inizio fase a regime. A ciascun dirigente sarà corrisposta la retribuzione di risultato (*Cie*) determinata sulla base della retribuzione di risultato massima spettante (*Cim*), ridotta eventualmente del coefficiente individuato all'esito della valutazione da parte del Direttore;
2. Nei casi di riduzione della retribuzione di risultato per applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti accessori, le risorse derivanti dalle riduzioni stesse determinano *economie di fondo*, e saranno destinate al Fondo di Amministrazione relativamente al personale dirigente di II fascia per l'anno 2017;
3. Sulla base della *Scheda Individuale di Valutazione*, il dirigente potrà conseguire un punteggio massimo ponderato pari a 85 punti attribuibili. Qualora il punteggio conseguito sia pari o superiore al 90% sarà corrisposta l'intera quota del premio teorico, comunque rapportata al periodo di servizio prestato. Per valori inferiori, il premio sarà corrisposto in misura proporzionale;
4. La retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente non potrà superare la quota di alimentazione al Fondo determinata come di seguito indicato:

<i>Cim</i>	Quota individuale di risultato massima spettante
<i>Cie</i>	Quota individuale di risultato da corrispondere
<i>Ri</i>	Trattamento economico in godimento nell'anno riferito al periodo di servizio prestato
<i>Pi</i>	Punteggio Individuale Ponderato
<i>Coeff</i>	= 1 se <i>Pi</i> compreso tra 76,5 e 85; per $Pi < 76,5$ $Coeff = Pi/85$

<i>Cim</i>	Quota individuale di risultato massima spettante = $Ri \times 0,20$
<i>Cie</i>	Quota individuale di risultato da corrispondere = $Cim \times Coeff$.